

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 225

a iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Busilacchi, Volpini, Pergolesi

presentata in data 8 agosto 2018

DIFFUSIONE DELLE TECNICHE SALVAVITA DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA E
DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito della prevenzione primaria, promuove ed incentiva la massima diffusione delle tecniche salvavita quali la disostruzione pediatrica e la rianimazione cardiopolmonare, al fine di prevenire la morte per soffocamento accidentale dei bambini.

2. La Regione promuove, in particolare, campagne di sensibilizzazione e percorsi formativi volti a preparare il maggior numero di persone sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare (BLS-BLS-D).

Art. 2
(Destinatari)

1. Le norme contenute in questa legge sono rivolte alle famiglie dei minori, al personale scolastico docente e non docente ed ai collaboratori della Regione che operano nel territorio regionale:

- a) nei servizi educativi per l'infanzia;
- b) negli asili nido pubblici e privati;
- c) nelle scuole per l'infanzia;
- d) nelle scuole dell'obbligo;
- e) nelle scuole secondarie di secondo grado.

2. Nelle scuole secondarie di secondo grado possono essere attivati dalla Regione, d'intesa con le istituzioni scolastiche, corsi sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree e di rianimazione cardiopolmonare di base rivolti agli studenti frequentanti l'ultimo anno.

Art. 3
(Campagne di comunicazione e formazione)

1. La Regione promuove, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con le Aree vaste territoriali, con l'Ufficio scolastico regionale, con le singole istituzioni scolastiche e formative, con la Croce Rossa, con l'Associazione dei medici pediatri italiani, nonché dei Comuni marchigiani, percorsi formativi ed informativi sulle tecniche salvavita, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, rivolti a personale docente e non docente e alle famiglie, tenuti dai centri di formazione BLS/BLS-D riconosciuti dalla Regione.

2. La Regione, tramite campagne di comunicazione gestite dalle Aree vaste territoriali, sensibilizza le istituzioni scolastiche e formative, il perso-

nale docente e non docente, le famiglie sulle tecniche salvavita e sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare. A tal fine, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la Regione informa i dirigenti scolastici sulla possibilità di far partecipare il personale docente e non docente ai percorsi informativi e formativi.

3. Al fine di sensibilizzare quanto più possibile ed incentivare la massima diffusione delle tecniche salvavita, la Regione promuove campagne di informazione e di educazione, anche avvalendosi delle strutture regionali dell'ufficio stampa, del sito internet istituzionale, nonché la realizzazione degli interventi formativi da parte dei soggetti di cui al comma 1, previa stipula di protocolli di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 4
(Premialità)

1. La Regione prevede una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle scuole dell'obbligo che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita e sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare tenuti dai centri di formazione BLS/BLSD accreditati dalla Regione Marche.

Art. 5
(Regolamento attuativo)

1. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, previo parere della Commissione assembleare competente, sono definite l'organizzazione dei percorsi informativi e formativi e le modalità attuative di questa legge.

Art. 6
(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge. A tal fine, entro il 31 ottobre di ogni anno a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi, contenente in particolare:

- a) i dati relativi alla quantità di corsi realizzati e alla partecipazione ai medesimi;
- b) il grado di diffusione delle iniziative sul territorio e al livello di partecipazione raggiunto;

- c) il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi;
- d) eventuali criticità riscontrate e soluzioni adottate.

Art. 7
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti da questa legge, quantificati per l'anno 2019 in euro 30.000,00, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01, "Fondo di riserva" del bilancio di previsione per gli anni 2018-2020.

2. Agli oneri derivanti per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci nei limiti delle disponibilità di risorse di missioni e programmi individuati.